

Roma, 29 maggio 2020

**A tutte le Associate
- Loro Sedi -**

Segnalazione

NEWS – Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2020_104_S

OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell’Avv. Giuseppe Giangrande)”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Imposta di donazione, lecito distinguere fra parenti e affini**

La discrezionalità del legislatore, quando tratta diversamente situazioni disomogenee, non incorre in violazione del principio di uguaglianza. In particolare, non esiste un principio di «necessaria parificazione» tra i parenti e gli affini; talché è giustificata, ai fini dell'imposizione, l'eventuale discriminazione soggettiva tra i due. La Consulta, con la sentenza n. 54/2020, lo scorso 13 marzo ha dichiarato, in parte inammissibile e in parte infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 383/2001 nella parte in cui non include gli affini nei soggetti esclusi dal pagamento dell'imposta prevista per donazioni o altra liberalità tra vivi, che la Ctr del Molise aveva posto con ordinanza dell'11 marzo 2019, in riferimento agli articoli 2, 3, 29, e 31 della Costituzione (cfr. GURI, n. 36/2019 – 1^a Serie Speciale). La violazione del principio di eguaglianza risiederebbe nel diverso trattamento tributario riservato a posizioni, in tesi, omogenee: secondo il remittente gli affini sarebbero ingiustificatamente trattati in modo diverso dai parenti, esclusi dalla tassazione in relazione alla medesima fattispecie, nonostante l'omogeneità tra le due categorie di familiari. La Corte costituzionale, ritenuta l'ordinanza per il resto inammissibile, ha escluso una lesione del principio di eguaglianza stante la disomogeneità dei termini posti a confronto (236/2017). Premette che la norma censurata si inserisce all'interno di un intervento normativo isolato: il comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 383 /2001 ha disposto che l'imposta sulle successioni e donazioni «è soppressa» e il comma 2 del medesimo articolo 13 ha limitato l'imposizione ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altre liberalità tra vivi solo ove siano disposti a favore dei parenti in linea collaterale oltre il quarto grado, degli affini e degli estranei. La successiva abrogazione dell'articolo 13 avrebbe poi riportato sostanzialmente nel nostro ordinamento l'imposta di successione (Dl n. 262/06, convertito in legge n. 286/06). La questione non è apparsa fondata perché, ad avviso della Corte, il legislatore ha sempre strutturato l'imposizione in modo graduato in rapporto alla prossimità familiare tra il disponente e il beneficiario. Il censurato

comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 383/2001 ha individuato nei parenti in linea collaterale oltre il quarto grado, negli affini e negli estranei i soggetti passivi rispetto ai quali i trasferimenti di beni e diritti per donazioni e altre liberalità tra vivi, eccedenti i 350 milioni di lire, devono considerarsi imponibili nella stessa misura stabilita per gli atti traslativi a titolo oneroso. La conclusione della Corte è, nella sua linearità di espressione, fin troppo tranciante rinviando puramente alla discrezionalità del legislatore tributario, che può selezionare i soggetti passivi d'imposta (288/2019; 269/2017) in ragione della prossimità familiare tra il disponente e il beneficiario, anche - e in ciò la Corte si "scopre" - nell'esigenza di limitare l'impatto finanziario della riforma del 2001. Rinvenire argomenti di legittimità costituzionale dai lavori preparatori appartiene più a un'analisi dottrinale – pur pregiata – che, in senso proprio, al vaglio di legittimità costituzionale, semmai degli stessi ragionamenti del legislatore che hanno corredato la norma. La Corte rifiuta la presunta vis expansiva dell'esclusione d'imposta stante la ratio della prossimità familiare, ribadendo una sostanziale tassatività della esclusione rimessa alla discrezionalità del legislatore, che può trattare situazioni disomogenee in modo diverso. La conclusione è che «non risulta, dunque, superato il confine della non manifesta irragionevolezza, nel cui ambito soltanto può legittimamente esercitarsi la discrezionalità del legislatore». Ora si auspica che il limite ribadito della non manifesta irragionevolezza possa, nei più giudici più illuminati, tradursi, in una finale e cruda affermazione di manifesta ragionevolezza.

Fonte: Enrico De Mita, *Imposta di donazione, lecito distinguere fra parenti e affini*, in *Il Sole 24Ore*, 26 maggio 2020.

➤ **Volontariato, l'atto costitutivo è senza imposta di registro già nella fase transitoria**

Atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato (Odv) esenti da imposta di registro già nella fase transitoria e perdita della qualifica di Onlus senza devoluzione, ma solo se si accede al Terzo settore. Con la nota 4314/2020 pubblicata il 19 maggio proseguono i chiarimenti del ministero del Lavoro sulla disciplina applicabile ad Onlus, Odv e associazioni di promozione sociale (Aps) in vista dell'iscrizione al Registro unico nazionale (Runts). Un primo quesito riguarda l'esenzione dall'imposta di registro, prevista all'articolo 82, comma 3 del Dlgs 117/2017, per gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle Odv: è il caso ad esempio delle modifiche statutarie o dei contratti di locazione per gli immobili dove si svolge l'attività, nonché di ogni altro contratto relativo all'organizzazione (la medesima agevolazione in precedenza era contenuta nella legge 266/1991). In particolare, è stato chiesto se per godere di tale esenzione l'Odv debba attendere necessariamente l'acquisizione della qualifica a seguito di iscrizione nel Runts o nel registro regionale (legge 266/1991), oppure se tale beneficio fiscale possa essere goduto dall'ente, comunque, anche nelle more del perfezionamento dell'iscrizione. La posizione del ministero appare in linea, peraltro, con la precedente prassi dell'agenzia delle Entrate (circolare 38/2011). Già in passato, infatti, l'amministrazione finanziaria era intervenuta sul tema riconoscendo alle Odv la possibilità di fruire dell'esonero dall'imposta al momento della registrazione dell'atto costitutivo, salvo successiva comunicazione all'Ufficio una volta avvenuta l'ammissione nel registro del volontariato. Questa impostazione è stata peraltro confermata dalla stessa Agenzia con riferimento al nuovo articolo 82 del Dlgs 117/2017 (nota 28 aprile 2020). Stando, dunque, alla riposta fornita dal ministero, all'ente spetta l'esenzione dall'imposta anche prima

dell'iscrizione nei registri del volontariato o nel Runts. Solo in caso di mancato perfezionamento dell'iscrizione scatterà il recupero delle imposte non pagate, oltre interessi e sanzioni. Nella medesima nota, il ministero fornisce chiarimenti in merito ad un ulteriore quesito sulla fase transitoria di applicazione della riforma. Si chiede, in particolare, se una Aps dotata anche della qualifica di Onlus debba devolvere il patrimonio nel caso in cui intenda dismettere tale qualifica in sede di adeguamento statutario alle nuove disposizioni. La risposta del ministero è negativa e si basa su una lettura coordinata dei commi 8 e 3 dell'articolo 101 del Dlgs 117/2017. La perdita della qualifica di Onlus a seguito dell'iscrizione nel Runts non determina scioglimento ai fini della devoluzione. E, nel periodo transitorio, l'iscrizione in uno dei registri del non profit (come quello Aps) equivale ad iscrizione al Runts. L'obbligo devolutivo potrebbe scattare in un secondo momento, solo laddove l'ente non soddisfi i requisiti per iscriversi al Runts e, dunque, per mantenere la qualifica di Aps.

Fonte: Martina Manfredonia e Gabriele Sepio, *Volontariato, l'atto costitutivo è senza imposta di registro già nella fase transitoria*, in Il Sole 24Ore, 19 maggio 2020.

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/ci